



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b>Progetto</b>	<b>Progetto di “Variante per inserimento PIDI n. 18.2 sul metanodotto Chieti-San Salvo DN 550 (22”) MOP 70 bar ed opere connesse”.</b>
<b>Procedimento</b>	<b>Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</b>
<b>ID Fascicolo</b>	<b>4145</b>
<b>Proponente</b>	<b>Snam Rete GAS S.p.A.</b>
<b>Elenco allegati</b>	<b>Parere Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2931 del 25.01.2019</b>

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 26/02/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 26/02/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.  
Ufficio: DVA  
Data: 26/02/2019

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”  
- Parte Seconda;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA prot. INGCOS/TAPUG/838/COC/R del 12.06.2018, presentata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., in data 12 giugno 2018, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e relativa al progetto di “*Variante per inserimento PIDI n. 18.2 sul metanodotto Chieti-San Salvo DN 550 (22”) MOP 70 bar ed opere connesse*”;

**VISTA** la nota prot. n. 16683/DVA del 18 luglio 2018 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;

**VISTA** la nota prot. INGCOS/TAPUG/427/COC del 7 novembre 2018, con cui la Società Snam rete Gas S.p.A. richiede che “*il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”;

**VISTA** la documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, consistente nello Studio Preliminare Ambientale ed i relativi elaborati di progetto;

**PRESO ATTO** che l’intervento consiste:

- nella realizzazione di un nuovo impianto P.I.D.I. 18.2 (Punto di intercettazione e Derivazione importante) con telecomando sul metanodotto Chieti-San Salvo DN 550 DP 70 bar in provincia di Chieti che occuperà una superficie di 216 m<sup>2</sup>;
- la rimozione del vecchio impianto P.I.D.I. 9/A esistente che occupa una superficie pari a 359m<sup>2</sup>;
- la posa in opera di circa 113 m di condotta necessaria al collegamento del nuovo P.I.D.I. 18.2 al metanodotto Chieti-San Salvo e la conseguente rimozione di circa 102 m di condotta afferente al P.I.D.I. da dismettere;
- la contestuale posa di un nuovo tratto di condotta lungo 1132 m necessario al collegamento del nuovo P.I.D.I. 18.2 previsto sul metanodotto Chieti-San Salvo DN 550 DP 70 bar con il tracciato del metanodotto “Allacciamento Torino di Sangro DN 100 MOP 70 bar”;
- la dismissione della “Derivazione Casalbordino-Paglieta Atesa” per una lunghezza di 3517m;

**VISTA** la documentazione volontaria inviata dal con nota INGCOS/TAPUG/1496 del 4 dicembre 2018 e prot. INGCOS/TAPUG/102 del 16 gennaio 2019;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Ministero per i beni e le attività culturali;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2931 del 25.01.2019, costituito da 26 pagine, che allegato al presente provvedimento nel costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO che:**

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";

**RITENUTO** sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

**DETERMINA**

***l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Variante per inserimento PIDI n. 18.2 sul metanodotto Chieti-San Salvo DN 550 (22") MOP 70 bar ed opere connesse" presentato dalla Società Snam rete Gas S.p.A..***

**Art. 1**

**(Condizioni ambientali)**

1. Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DPR 120/2017. Con riferimento al comma 4 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 il proponente dovrà trasmettere in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori un apposito "Progetto in conformità al Piano Preliminare (elaborato RE-PTCR-050)" sia per le opere di nuova realizzazione che per quelle di cui si prevede la dismissione.

*Ambito di applicazione:* Riutilizzo terre e rocce da scavo

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* ARPA Abruzzo;

2. Con riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" predisporre i progetti esecutivi ed ottenere le necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti relativamente al rischio idrogeologico e di difesa dalle alluvioni.

*Ambito di applicazione:* Idrogeologia e pianificazione di Bacino

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* Autorità di Bacino dell'Abruzzo e dei Bacini interregionali Val Di Sangro;

3. In relazione alla componente rumore le emissioni acustiche sono quelle generate in fase di cantiere e in particolare durante gli scavi e posa dell'impianto, che comunque saranno eseguiti in orario diurno, mitigare le emissioni sonore emesse dai macchinari con opportune misure. Qualora si preveda un superamento dei valori limite di emissione sarà necessario richiedere deroga per l'esecuzione dei lavori.

Fornire una dichiarazione in cui si attesti che il progetto esecutivo dell'opera è stato corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali sono comprese tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nello S.I.A. e gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia prevedendo anche l'utilizzo di mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina; della qualità dell'aria, l'utilizzo di mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

*Ambito di applicazione:* Rumore

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione;

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza:* ARPA Abruzzo;

## **Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, del presente provvedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nell'articolo 1 del presente provvedimento.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

**Art. 3**  
**(Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento, corredato del parere 2931 del 25 gennaio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Snam Rete Gas S.p.A., alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti, ai Comuni di: Torino di Sangro, e di Paglieta, all'ARPA Abruzzo, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Abruzzo comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Lo Presti  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)